

Da: PEC Fps onlus <fondazionepromozionesociale@pec.it>
Inviato: venerdì 5 luglio 2019 13:43
A: 'segreteria@pec.omceomi.it' <segreteria@pec.omceomi.it>
Cc: 'difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it'
<difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it>
Oggetto: R: Segnalazione Fondazione Promozione Sociale onlus

- Egr. Dott. Roberto Carlo Rossi, Presidente dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano

E p.c.

- Egr. Dott. Carlo Leo, Difensore civico regionale della Lombardia

Facendo seguito alla nostra Pec del 21 giugno scorso, a conferma ed integrazione delle nostre segnalazioni dirette alla tutela delle indifferibili esigenze sanitarie e/o socio-sanitarie degli infermi non autosufficienti, mentre ribadiamo che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 833/1978, il Servizio sanitario deve assicurare le cure senza limiti di durata, e che in base all'articolo 23 della Costituzione nessuno può imporre ai congiunti degli infermi l'attuazione delle prestazioni di competenza del Servizio sanitario, ricordiamo le precisazioni contenute nella relazione 2018 (Allegato A) dell'Avv. Luigi Lia, Responsabile dell'Ufficio di pubblica tutela dell'Asst, Milano Nord e sottoponiamo alla Vostra attenzione e seguenti gravissimi fatti:

1. a seguito dell'opposizione alle dimissioni, presentata in base al nostro unito (Allegato B) facsimile, della Signora A., anziana malata cronica non autosufficiente, degente presso l'Ospedale di Mortara, la figlia veniva informata in data 17 febbraio 2018, dal Corpo di Polizia locale della Città di Mortara che «*questo Ufficio sta procedendo ad indagini a suo carico in ordine al reato di abbandono di persona incapace previsto e punito da/dagli artt. 591 c.p., commesso/accertato in Mortara il 16.02.2018*» (Allegato C). Dunque, per poter scaricare illegittimamente, violando non solo la legge 833/1978, ma addirittura la Costituzione (articoli 23, 28, 32, 54 e 117), un operatore dell'Ospedale di Mortara ha inventato il reato di abbandono di persona incapace a carico del cittadino che, in attuazione degli articoli 41 delle leggi n. 132/1968, 4 della n. 595/1985 e 14 del decreto legislativo 502/1992, aveva presentato la citata opposizione. Nonostante le nostre precisazioni del 16 marzo 2018 (Allegato D), la figlia, terrorizzata dalla denuncia, ha assunto a suo carico i compiti del Servizio sanitario. Al riguardo riteniamo necessari e urgenti interventi diretti ad evitare ulteriori abusi nei confronti degli infermi non autosufficienti e dei loro congiunti;

2. con l'unita comunicazione del 6 luglio 2018 (Allegato E) il Direttore sanitario dell'istituto Palazzolo di Milano della Fondazione Don Gnocchi ha fornito la seguente informazione nettamente contrastante con l'articolo 23 della Costituzione. Infatti ha segnalato ad un congiunto di un infermo non autosufficiente che *«la dimissione ed il trasferimento da strutture sanitarie (Riabilitazione specialistica) a struttura socio-sanitaria (cure intermedie Istituto Redaelli) è di prassi a carico dei familiari»*, prassi incontrovertibilmente in netto contrasto con la legge 833/1978, in particolare con l'articolo 2, nonché con l'articolo 23 della Costituzione. Trattandosi di *«prassi»* è evidente che la violazione delle norme vigenti riguarda tutti gli utenti non autosufficienti dell'Istituto Palazzolo;

3. in risposta alla comunicazione avente per oggetto l'opposizione alle dimissioni di un infermo non autosufficiente i Direttori dell'Istituto geriatrico Redaelli (Allegato F) affermano, contrariamente alla verità, che *«il ricovero in strutture in regime di cure intermedie ex-Riabilitazione è a carico del Servizio sanitario regionale, ma come noto la normativa nazionale e regionale definisce il carattere temporaneo del ricovero in questione, finalizzato all'attuazione di un progetto riabilitativo personalizzato che rileva i bisogni riabilitativi dell'utente, programma attività e interventi e fissa obiettivi possibili, raggiunti quali lo stesso si conclude e l'utente deve essere dimesso»*. Premesso che, come prevede il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla lettera m) *«lo Stato ha legislazione esclusiva [nella] determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»*, ne consegue che:

- a) le Regioni devono obbligatoriamente attuare le norme della legge 833/1978, nonché quelle relative ai Lea, Livelli essenziali delle attività sanitarie e socio-sanitarie (articolo 54 della legge 289/2002);
- b) le strutture pubbliche e quelle private non possono per nessun motivo scaricare sui parenti (tra parentesi, ci sono anche infermi senza familiari!) i compiti assegnati al Servizio sanitario. Al riguardo è devastante che i Direttori dell'Istituto geriatrico Redaelli non si comportino come correttamente agiscono il Commissario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Città della salute e della scienza di Torino – Ospedale Molinette" e il Direttore sanitario della Casa di cura Villa Ida di Lanzo Torinese (struttura che appartiene al Gruppo Santa Croce, presieduta dall'Avv. Michele Vietti, già Vice-Presidente del Consiglio superiore della Magistratura) che, nei casi di opposizione alle dimissioni di infermi non autosufficienti al termine delle attività sanitarie di loro competenza, segnalano il caso all'Asl di competenza affinché garantisca l'immediata continuità terapeutica stabilita dalle leggi vigenti (Allegati G e H) per gli infermi non autosufficienti aventi tutte esigenze sanitarie e/o socio-sanitarie indifferibili come precisato dall'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e

degli Odontoiatri di Torino nell'unito documento del 6 luglio 2015 (Allegato I);

4. assai sconcertate è il comportamento della Fondazione Raimondi Francesco che viola la Costituzione, le leggi vigenti e a nostro avviso anche il comune buon senso, che richiede ai congiunti degli infermi non autosufficienti la sottoscrizione dell'unita "Dichiarazione di impegno" (Allegato L) in cui viene addirittura stabilito (da un ente privato che condiziona «*a insindacabile giudizio della Direzione*» della stessa Fondazione) la limitazione dei vigenti diritti sanciti dalla Costituzione e dalle sopra citate leggi vigenti;

5. analoghe le fuorvianti argomentazioni del Direttore socio-sanitario dell'Azienda di servizi alle persone Pio Albergo Trivulzio (Allegato M) e dell'Ospedale Santi Paolo e Carlo (Allegato N) in cui la Direttrice sanitaria di quest'ultimo Presidio afferma addirittura che l'inferma non autosufficiente non necessita «*né cure sanitarie, né cure socio-sanitarie, ma meramente una soluzione abitativa/alberghiera (domicilio/Rsa)*» in netto contrasto con le precisazioni del citato (Allegato I) documento dell'Ordine provinciale dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino.

Da notare che la stessa Direttrice sanitaria dell'Ospedale Santi Paoli e Carlo, in palese e gravissima violazione del più volte ricordato articolo 23 della Costituzione, asserisce che i figli dell'inferma non autosufficiente sono «*obbligati per legge*» a fornire le prestazioni alla loro madre;

6. dalla documentazione in nostro possesso (Allegato O) risulta che il Servizio sanitario della Lombardia, in totale ed evidente contrasto con le norme vigenti (articolo 54 della legge 289/2002 e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e 12 gennaio 2017) non versa sempre il 50% della retta di degenza delle Rsa, imponendo illegittimamente agli infermi non autosufficienti, e sovente anche ai loro congiunti e ai Comuni, di versare somme non dovute, a nostro avviso complessivamente imponenti (alcuni milioni di euro ogni anno).

Ciò premesso, essendo i casi del Servizio sanitario lombardo sopra segnalati sicuramente non rispettosi della Costituzione e delle leggi statali vigenti (è quindi assai possibile che vi siano altre numerose situazioni analoghe), sollecitiamo Vostri interventi forti ed urgentissimi. Al riguardo ci permettiamo di segnalare che sarebbe di particolare utilità non solo per gli infermi ed i loro familiari, ma anche per tutto il personale del Servizio sanitario, compreso quello delle strutture convenzionate, una anche breve informativa dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano (analoga richiesta è stata rivolta ai Difensori civici regionali con la nostra Pec del 27 giugno scorso) sui principi fondamentali della Costituzione e delle leggi vigenti che devono essere attuati da tutti i cittadini, in particolare da coloro che svolgono funzioni di pubblico interesse.

Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

Giuseppe D'Angelo e Francesco Santanera

Fondazione promozione sociale onlus

Via Artisti 36 – 10124 Torino

Tel. 011 8124469 Fax 011 8122595

info@fondazionepromozionesociale.it

www.fondazionepromozionesociale.it

Da: PEC Fps onlus <fondazionepromozionesociale@pec.it>

Inviato: venerdì 21 giugno 2019 10:34

A: 'segreteria@pec.omceomi.it' <segreteria@pec.omceomi.it>

Cc: 'difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it' <difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it>

Oggetto: R: Segnalazione Fondazione Promozione Sociale onlus

- *Egr. Dott. Roberto Carlo Rossi*, Presidente dell'Ordine professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano

E p.c.

- *Egr. Dott. Carlo Leo*, Difensore civico regionale della Lombardia

In merito alla Sua del 10 giugno scorso, di cui La ringraziamo, segnaliamo alla Sua attenzione che l'attuale già drammatica situazione degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile, di cui alle nostre precedenti comunicazioni, sono destinate ad aggravarsi notevolmente a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, in base al quale sono destinate ad essere confinate nel settore socio-sanitario, sempre più diviso dal Servizio sanitario ormai non più universale, anche i giovani e gli adulti colpiti da cronicità e da non autosufficienza. Detto settore è caratterizzato attualmente, nonostante l'indifferibilità delle prestazioni per tutti questi infermi (cfr. l'allegato documento dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino del 6 luglio 2015) da: richiesta della certificazione rilasciata dalla competente Unità valutativa; decisione della Commissione non solo sulla base della situazione sanitaria, ma anche delle condizioni socio-economiche nonostante il divieto previsto dall'articolo 1 della legge 833/1978; confinamento in lunghe liste di attesa; ricovero spesso dopo mesi e mesi presso le Rsa con la quota del 50% della retta a carico del paziente e, in numerosi casi, anche dei suoi congiunti.

